



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/1 del 30.1.2018

Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). Direttive sul procedimento per l'elaborazione dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR)

Art. 1

Oggetto, struttura e natura dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR)

1. Le presenti direttive disciplinano i criteri generali e il procedimento di elaborazione dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR), in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24.
2. L'AIR è processo metodologico e strumento posto a supporto della Giunta regionale al fine di migliorare la qualità della regolamentazione e garantire la trasparenza delle scelte normative. Consiste nella valutazione preventiva degli effetti socio – economici dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini, delle imprese ed in generale sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, nonché nella valutazione preventiva degli oneri di amministrazione e di regolazione dallo stesso scaturenti. L'AIR è effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, compresa quella del mancato intervento (c.d. opzione zero).
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 24 del 2016, sono sottoposte ad AIR le proposte di atti normativi della Giunta regionale, individuate all'inizio di ogni anno nel Programma normativo annuale, adottato con deliberazione della Giunta regionale stessa, rientranti nelle tipologie indicate nell'articolo 2.
4. Il processo metodologico finalizzato all'elaborazione dell'AIR è avviato dalla Direzione generale competente per materia. Per gli atti normativi che coinvolgono più direzioni generali, l'iniziativa è assunta dalla Direzione generale che ha la competenza prevalente.
5. Al Servizio Affari legislativi e del Buras della Direzione generale dell'Area legale compete:
 - a) la verifica preliminare sulla sussistenza o meno di cause di esclusione di cui all'articolo 3, a supporto della Giunta regionale nell'elaborazione del Programma normativo annuale di cui all'articolo 2, comma 1;
 - b) la verifica della richieste di esenzione di cui all'articolo 4, a supporto della Giunta regionale;
 - c) la verifica tecnica sul rispetto dei canoni procedurali per l'adeguata e completa elaborazione dell'AIR;
 - d) la verifica della fattibilità giuridica delle opzioni normative prese in considerazione nel procedimento di elaborazione dell'AIR;
 - e) la predisposizione e la stesura definitiva della relazione dell'AIR ai fini della pubblicazione e dell'inserimento sul portale della Borsa della Giunta Digitale in allegato allo schema di disegno di legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Programma normativo annuale. Individuazione delle tipologie di atti normativi da sottoporre ad AIR

1. All'inizio di ogni anno, la Giunta regionale approva il Programma normativo annuale nel quale sono individuati gli atti normativi che la Giunta regionale intende approvare nel corso dell'anno, su proposta degli Assessori competenti. All'interno del Programma normativo annuale sono individuati, nell'ambito delle tipologie elencate nel comma 3, gli atti normativi da sottoporre ad AIR.
2. Nella medesima deliberazione di cui al comma 1, è individuata la Direzione generale competente a dare impulso al processo di elaborazione dell'AIR, assolvendo a tutti gli incumbenti necessari, inclusa l'effettiva costituzione del gruppo di lavoro interassessoriale, composto secondo le modalità indicate all'articolo 5, in raccordo con il Servizio Affari Legislativi e del Buras della Direzione generale dell'Area Legale.
3. Gli atti da assoggettare all'AIR sono individuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle seguenti tipologie:
 - a) atti normativi che disciplinino l'erogazione di contributi, in favore di imprese, cittadini, categorie associative e rappresentative, enti locali, ed in generale che abbiano destinatari individuati o individuabili;
 - b) atti normativi che disciplinino la concessione di beni immobili a titolo oneroso tramite procedure di evidenza;
 - c) atti normativi che disciplino procedimenti tesi all'adozione di provvedimenti di natura autorizzatoria, comunque denominati;
 - d) atti normativi che disciplinino la materia degli appalti pubblici;
 - e) atti normativi che disciplinino agevolazioni, di natura contributiva e/o fiscale o in generale contributi in attuazione di politiche del lavoro;
 - f) atti normativi di riforma organizzativa dell'amministrazione regionale e degli enti del sistema Regione, nei limiti in cui si valuti possano incidere sul sistema socio – economico regionale in termini diretti.
4. Le tipologie di cui al comma 3 hanno carattere esemplificativo, per cui, in sede di approvazione del programma normativo annuale di cui al comma 1, possono prevedersi ulteriori tipologie o specifici atti normativi da assoggettare ad AIR.

Art. 3

Casi di esclusione dall'AIR

1. Sono comunque escluse dall'AIR le seguenti iniziative normative:
 - a) i disegni di legge di modifica della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) da presentare al Parlamento;
 - b) i disegni di legge di cui all'articolo 15 dello Statuto speciale;
 - c) i disegni di legge in materia elettorale;
 - d) i disegni di legge di bilancio, variazioni e assestamento di bilancio, rendiconto generale,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

legge di stabilità e disegni di legge collegati;

- e) i disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4

Casi di esenzione dall'AIR

1. A parte i casi di esclusione di cui all'articolo 3, la Direzione generale competente ai sensi dell'articolo 2 alla presentazione del disegno di legge, può comunque richiedere, nella fase di disamina preliminare, motivata esenzione dall'assoggettamento ad AIR, in ragione del presumibile ridotto impatto dell'intervento ed al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) costi attesi di adeguamento ai vincoli normativi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
 - b) numero comunque esiguo dei destinatari dell'intervento;
 - c) importo ridotto delle risorse pubbliche impiegate;
 - d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato;
2. La richiesta di esenzione, nei termini di cui al comma 1, può essere richiesta anche in relazione a parti specifiche della nuova disciplina e deve comunque recare adeguata motivazione per ciascuna condizione indicata.
3. Sulla richiesta di esenzione il Servizio Affari Legislativi e del Buras rilascia apposito parere.
4. La motivata proposta di esenzione è sottoposta, in sede di presentazione del disegno di legge, all'approvazione della Giunta regionale che costituisce contestuale modifica del Programma normativo annuale di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 5

Gruppo di lavoro interassessoriale

1. Per ogni atto da sottoporre ad AIR è costituito un gruppo di lavoro interassessoriale composto come segue:
 - a) un dirigente o un funzionario della Direzione generale proponente l'atto normativo;
 - b) un dirigente o un funzionario del Centro regionale di programmazione, esperto in materia di valutazione economica;
 - c) un dirigente o un funzionario del Servizio della Statistica regionale della Direzione generale della Presidenza, esperto in materia di statistica.
 - d) eventuali dirigenti o funzionari esperti negli specifici campi oggetto dell'intervento normativo proposto.
2. La Direzione generale proponente, nel dare avvio al procedimento di AIR, richiede alle strutture interessate l'indicazione del nominativo del dirigente o del funzionario al fine dell'effettiva costituzione del gruppo di lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato al dirigente o funzionario della Direzione generale proponente. Il coordinamento e l'elaborazione della valutazione economica sono affidati al componente indicato dal Centro regionale di programmazione.
4. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, individuate le opzioni normative da vagliare durante l'analisi dell'intervento normativo, investe il Servizio affari legislativi e del Buras al fine di verificare la fattibilità giuridica di ciascuna opzione.
5. Nell'ambito della fase istruttoria, la produzione ed elaborazione dei dati statistici ed informatici è effettuata, nelle sedute del gruppo di lavoro, dal dirigente o dal funzionario del Servizio della Statistica regionale della Direzione generale della Presidenza, mentre la valutazione di tipo economico, su ciascuna opzione, è elaborata ed illustrata dal componente nominato dal Centro Regionale di Programmazione.

Art. 6

Consultazioni

1. Il Coordinatore del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, di propria iniziativa o su richiesta condivisa del gruppo di lavoro, avvia le consultazioni che ritiene necessarie o opportune con i destinatari dell'intervento normativo, al fine di acquisire dati ed elementi informativi, nonché verificare le aspettative attese e le criticità degli effetti presumibili dell'intervento normativo.
2. La consultazione è preferibilmente svolta in modalità aperta a chiunque abbia interesse a parteciparvi ed è effettuata, per via telematica, attraverso apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet istituzionale della Regione, corredato dalle opzioni normative al vaglio del gruppo di lavoro, da svolgersi in un termine circoscritto, in ogni caso non superiore a due mesi.
3. Nel caso vi siano ragioni impeditive all'effettuazione della consultazione in forma aperta di cui al comma 2, o anche al completamento della stessa, il coordinatore del gruppo di lavoro potrà avviare consultazioni con rappresentanze delle categorie di destinatari, individuati o individuabili, dell'intervento normativo.

Art. 7

Elaborazione e contenuti dello schema di relazione AIR

1. Ad esito delle consultazioni di cui all'articolo 6, acquisite le valutazioni del Servizio Affari Legislativi e del Buras in ordine alla fattibilità giuridica delle singoli opzioni al vaglio e discusse le valutazioni sull'impatto e gli effetti di ordine economico e sociale dell'atto normativo, il gruppo di lavoro effettua la scelta, motivata e documentata, in ordine all'opzione preferibile e procede all'elaborazione dell'AIR, dando atto della comparazione tra le varie opzioni vagliate, inclusa l'opzione zero.
2. Lo schema di relazione AIR ha comunque i seguenti contenuti:
 - a) analisi del contesto normativo, socio-economico e indicazione delle esigenze sociali, economiche e giuridiche poste a base dell'intervento proposto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) individuazione dei destinatari pubblici e privati dell'intervento proposto e dei relativi organismi rappresentativi;
- c) definizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento proposto;
- d) indicazione delle opzioni, comprendente l'opzione di non intervento (opzione zero) e le opzioni alternative, anche non normative;
- e) individuazione delle opzioni rilevanti;
- f) rapporto sulle consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'intervento proposto sulle opzioni rilevanti;
- g) comparazione delle opzioni rilevanti sotto il profilo economico, sociale, organizzativo, tenendo conto degli effetti sulle piccole e medie imprese (PMI), dell'impatto sulla concorrenza e degli oneri amministrativi introdotti o eliminati, con indicazione delle metodologie di valutazione utilizzate;
- h) individuazione della opzione preferita e motivazione della scelta;
- i) indicazione delle modalità di monitoraggio e valutazione della scelta effettuata dopo l'adozione dell'atto normativo.

Art. 8

Verifica dello schema di relazione AIR ed elaborazione della relazione AIR definitiva

1. Il Coordinatore del gruppo di lavoro, terminata l'elaborazione di cui all'articolo 7, trasmette lo schema di Relazione AIR al Servizio Affari legislativi e del BURAS, cui compete la verifica sull'adeguatezza e la completezza dei dati di analisi e sulla correttezza dei metodi di valutazione applicati nell'elaborazione della relazione di AIR.
2. Il Servizio affari legislativi e del Buras può richiedere integrazioni e chiarimenti al gruppo di lavoro che ha elaborato la relazione di AIR.
3. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, anche a seguito delle eventuali integrazioni e chiarimenti di cui al comma 2, il Servizio Affari legislativi e del Buras predispone la relazione AIR definitiva, avente i contenuti di cui all'articolo 7, comma 2, che è pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione.

Art. 9

Elaborazione dell'atto normativo

1. Sulla base della relazione AIR definitiva, la Direzione generale competente redige l'atto normativo e provvede a trasmettere lo stesso attraverso il portale della Borsa di Giunta digitale, ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno della Giunta regionale.
2. La relazione AIR è allegata dal Servizio Affari legislativi e del BURAS, unitamente agli altri atti di propria competenza, allo schema di atto normativo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.